

DISPOSIZIONI GENERALI E CRITERI DI MASSIMA IN MATERIA DI INUMAZIONI E TUMULAZIONI DI ANIMALI DA AFFEZIONE
--

Art. 1

1. Il Comune di Bordighera prevede la realizzazione nel proprio territorio di un'area denominata "Cimitero per animali d'affezione" ove seppellire e/o tumulare, su richiesta di ogni cittadino residente a Bordighera interessato, propri animali da affezione, o loro ceneri, in appositi contenitori, quindi consentire a chiunque la visita di detto luogo, la cura e la manutenzione dei delle sepolture e dei loculi, nonché il raccoglimento e il ricordo presso le immagini e le lapidi rievocanti l'animale scomparso.
2. Tale area potrà essere comunale ovvero di privati, locata o data in comodato gratuito al Comune.
3. In detta area potrà essere compreso un "giardino" o "parco" ove poter disperdere le ceneri degli animali cremati.
4. Il suddetto Cimitero per animali da affezione dovrà essere realizzato in zone valutate idonee dal Settore Tecnico comunale e in linea con le previsioni dello strumento urbanistico vigente.
5. Con successiva deliberazione verrà precisamente individuato il luogo in cui realizzare detto cimitero, e sarà stabilito se detto cimitero per animali:
 - sarà a sola inumazione o tumulazione o consentirà entrambe le tipologie di sepolture;
 - accoglierà solo gli animali deceduti o solo le loro ceneri, ovvero accoglierà entrambe le tipologie.
6. Il Cimitero in oggetto potrà anche trovarsi all'interno del cimitero principale di Bordighera, in apposita area recintata e attrezzata.

Art. 2

Il progetto, le dimensioni e le profondità delle fosse e dei loculi, le caratteristiche e i materiali dei contenitori e delle urne da utilizzarsi per il contenimento degli animali e delle ceneri, dovranno essere conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia, e su di essi verrà richiesto il parere di conformità igienico sanitario dell'ASL.

Art. 3

1. Il Comune dovrà scegliere se far gestire l'area di che trattasi da una o più associazioni, da una cooperativa sociale o da altra impresa, a seconda della complessità della gestione e della rilevanza economica delle prestazioni richieste.
2. Le inumazioni e le tumulazioni saranno soggette al pagamento al Comune di specifici canoni determinati dal Comune stesso, anche qualora l'area sia data in locazione o comodato da privato.

Art. 4

1. Il Cimitero per animali da affezione realizzato fuori dalle strutture cimiteriali esistenti dovrà essere recintato mediante un muro perimetrale o rete con siepe o altra idonea recinzione di altezza adeguata, che impedisca la visione dall'esterno.
2. I campi di seppellimento e i reparti di tumulazione dovranno essere realizzati ed organizzati tenendo conto della necessità di garantire l'accessibilità ai disabili. All'interno dell'area dovranno essere presenti alcune fontanelle e in prossimità dell'ingresso principale un parcheggio.

Art. 5

1. Sin d'ora è prevista la possibilità, dietro autorizzazione dell'Ufficio Cimiteri e pagamento di specifico diritto previsto da deliberazione comunale, di tumulare, all'interno dei cimiteri comunali, in loculi e tombe di famiglia, accanto a feretri, cassette e urne contenenti resti e ceneri di defunti, urne contenenti ceneri di animali da affezione.
2. La domanda di autorizzazione deve indicare precisamente la sepoltura e il defunto presso cui si vuole collocare l'urna in oggetto, ed essere sottoscritta dal proprietario dell'animale, dal concessionario del loculo o dal concessionario o dai concessionari della tomba di famiglia in cui si intende inserire detta urna.
3. L'autorizzazione è efficace per tutta la durata delle tumulazioni dei defunti, vicino ai quali si intende tenere l'urna in oggetto.
4. Le tumulazioni di urne previste dal presente articolo devono rispettare eventuali prescrizioni imposte dall'ASL n. 1 Imperiese.

Art. 6

Il presente atto di criteri non si riferisce ai seppellimenti di animali, da affezione o meno, eseguiti su aree diverse da quelle oggetto del presente atto.